Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bergamo nella seduta del 30.06.2022,

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (di seguito, per brevità, "DL 44/2021") secondo il quale l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al citato comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3 che ha modificato l'art. 4 del DL n.44/21;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha modificato l'art.4 del suddetto D.L n.44/2021 secondo il quale *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento"*;

VISTE le circolari del Ministero della salute in tema di differimenti della vaccinazione nei casi di infezione da SARS-CoV-2;

VISTA la nota del Ministero della salute del 29 marzo 2022 Prot. 5505 che ha determinato il termine della cessazione temporanea della sospensione per il differimento della vaccinazione dopo la contrazione del COVID-19 in 90 giorni;

VISTE le Ordinanze cautelari del TAR Lombardia, Sezioni Milano e Brescia, che hanno disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Ordini sulla base della suddetta nota del Ministero vigilante facente riferimento al termine di differimento di 90 giorni anziché di 180 giorni;

CONSIDERATO che, dopo confronto approfondito con le altre professioni sanitarie, è stata inviata al Ministro della Salute una nota con la quale si è evidenziato che, nelle more di un pronunciamento chiarificatore da parte del medesimo, le Federazioni avrebbero suggerito agli OMCeO di prorogare i termini delle cessazioni temporanee di tre mesi rispetto alle decisioni già adottate;

DELIBERA

all'unanimità, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di recepire i contenuti della circolare FNOMCeO N. 131 del 21.06.2022, Prot. N.1195/2022, uniformandosi, fino a nuove disposizioni ordinamentali, agli stessi negli adempimenti d'ufficio relativi all'obbligo vaccinale di cui alla Legge del 28.05.2021 n.76.

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione trasparente.

ORDINE DEI MEDICI - CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - BERGAMO